

GIANPAOLO MONTINI  
Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

«PRO TRIBUNALI SEDENTES»:  
LA “POSIZIONE” DEL GIUDICE NEL PROCESSO

*Estratto da*

«IUSTITIA ET IUDICIUM»

STUDI DI DIRITTO MATRIMONIALE E  
PROCESSUALE CANONICO  
IN ONORE DI


ANTONI STANKIEWICZ

a cura di  
Janusz Kowal e Joaquín Llobell

Volume III



LIBRERIA EDITRICE VATICANA  
Città del Vaticano  
2010



GIANPAOLO MONTINI

Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

«PRO TRIBUNALI SEDENTES»:  
LA “POSIZIONE” DEL GIUDICE NEL PROCESSO

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. «Pro tribunali sedens» nel mondo romano: 2.1 Gesù di fronte a Pilato «pro tribunali sedens»; 2.2 «Pro tribunali sedens» nel diritto romano. 3. I riferimenti nei testi codiciali canonici: 3.1 Nel Codice pio-benedettino; 3.2 Nel Codice vigente. 4. «Pro tribunali sedens» nel diritto canonico vigente: 4.1 «Pro tribunali»; 4.2 «Sedens»: la sessione. 5. Conclusione. Abstract.

«Die Form  
ist die geschworene Feindin der Willkür,  
die Zwillingschwester der Freiheit»<sup>1</sup>

## 1. Premessa

La parte dispositiva della sentenza, ossia la parte che contiene la decisione giudiziale di una causa rispondendo ai dubbi concordati (cf. cann. 1609 § 3; 1611, 3°; 1612 § 3; 1614), è sovente ancor oggi intestata o preceduta da formule stereotipate che, di là della loro reale odierna funzione, inducono almeno un clima di solennità in vista dell'ascolto o della lettura della pronuncia definitiva del giudice.

Può essere utile al riguardo avere dinanzi agli occhi un esemplare classico di parte dispositiva di sentenza, che Sigismondo Scaccia propone all'inizio del suo manuale sulla sentenza:

<sup>1</sup> «Nemica giurata dell'arbitrio, la forma è sorella gemella della libertà» (R. von Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, 2/2, Leipzig 1875<sup>3</sup>, 3B1 § 45, 475).

*In Dei nomine. Nos Antonius Negusantius I.V.D. iudex auditor, cognitor, et decisor causarum, et quaestionum civilium, et mixtarum Quarteriorum, etc. pro tribunali sedentes ad nostrum solitum bancum, etc.*

*Visa quadam petitione, et libello coram nobis porrecto per Titium contra, et adversus Seium, etc.*

*Visa, etc.*

*Visa citatione, etc.*

*Dei nomine repetito pro tribunali sedentes, ut supra, in his scriptis cum causae cognitione omni meliori modo, etc. dicimus, pronuntiamus, sententiamus, etc. petita, et exposita per dictum Titium non fuisse, non esse vera, et fieri non debere, nec posse de iure, etc. et successive dictum Seium absolvimus a petitis, et victum victori in expensis condemnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de iure reservamus.*

*Antonius Negusantius Auditor.*

*Lecta, lata, etc. die ... praesentibus N. et N. testibus adhibitis et rogatis<sup>2</sup>.*

Tra le clausole abbiamo considerato qualche tempo addietro l'invocazione del nome del Signore<sup>3</sup>. S'intende attirare ora l'attenzione su un'altra formula, meno decisiva e frequente della precedente, nondimeno di particolare interesse.

Non raramente, infatti, l'estensore della decisione, seguendo per lo più la prassi del proprio tribunale, fa precedere il dispositivo dall'annotazione che i giudici del collegio sono «pro Tribunali sedentes».

È questa prassi abituale nei Tribunali della Sede Apostolica, nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e nella Rota Romana:

*Omnibus sive in iure sive in facto aequae rimatis, infrascripti Patres pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum decreverunt ideoque facto respondent: Affirmative [...]<sup>4</sup>.*

<sup>2</sup> S. Scaccia, *Tractatus de sententia et re iudicata*, Venetiis 1629, 2.

<sup>3</sup> Cf. G.P. Montini, «L'invocazione del nome di Dio nella sentenza. L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa», *Periodica* 92 (2003) 653-706; Id., «*Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus*. La preghiera nella sessione per la decisione giudiziale (can. 1609 § 3)», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 164-194; Id., «“Post divini Nominis invocationem”. L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa», *Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2003. Regione Ecclesiastica Piemonte. Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese*, Torino 2003, 34-48, oppure *Rivista diocesana torinese* 80 (2003) 288-302.

<sup>4</sup> *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal [= SSAT]*, sentenza *coram* Vallini, 28 aprile

*Quibus omnibus in iure et in facto mature perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus ac definitive sententiamus, ad propositum dubium respondentes: I. Negative [...]; II. Affirmative [...]*<sup>5</sup>.

L'espressione stessa o suoi echi si può rinvenire abitualmente anche nei testi di sentenze dei tribunali locali: «pro tribunali sedentes»<sup>6</sup>; «riuniti in seduta collegiale»<sup>7</sup>; «radunati legittimamente nella sede del tribunale»<sup>8</sup>; «sitting as a Court of First Instance»<sup>9</sup>.

Si può rinvenire anche in relazione a verbali di sessioni solenni di processi di beatificazione e di canonizzazione<sup>10</sup>.

2007, prot. n. 39298/06 CG (inedita). La Segnatura Apostolica usa ordinariamente quest'espressione nell'ambito giudiziario sia ordinario sia amministrativo, nel caso sia di sentenze sia di decreti definitivi.

<sup>5</sup> *Coram Stankiewicz, Matriten.*, 25 ottobre 2001, *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 678, n. 47. Pare che negli ultimi volumi in cui la Rota Romana pubblica una selezione delle decisioni rotali siano stati uniformati i formulari che precedono i dispositivi omettendo alcune clausole tradizionali, tra le quali «pro Tribunali sedentes», che invece continuano ad essere presenti nei testi originali delle decisioni. Per un confronto basti considerare il testo della sentenza definitiva *coram* Bottone, 8 giugno 2000, *RRD* 92, 459, n. 15; pure *Ius Ecclesiae* 13 (2001) 746.

<sup>6</sup> A mero titolo di esempio, cf. Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, *coram* Tramma, 27 aprile 1984, *La giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici italiani*, Città del Vaticano 1989, 76; Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, *coram* Melli, 15 aprile 1989, *ibidem*, 138.

<sup>7</sup> A mero titolo di esempio, cf. Tribunale Ecclesiastico Regionale Pedemontano, *coram* Ricciardi, 27 novembre 1984, *La giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici italiani* (cf. nt. 6), 23; Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e d'Appello Beneventano, *coram* Carlesimo, 28 novembre 2005, *Il diritto ecclesiastico* 117/2 (2006) 19, n. 27.

<sup>8</sup> A mero titolo di esempio, cf. Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio di prima istanza, *coram* Amenta, 27 aprile 2006, *Il diritto ecclesiastico* 117/2 (2006) 25, n. 14.

<sup>9</sup> A mero titolo di esempio, cf. Diocesan Tribunal of Baton Rouge, *coram* Moroney, 25 agosto 2006, *incipit* (cf. *SSAT*, prot. n. 1014/07 SAT). Nei tribunali che hanno competenza a giudicare in più gradi può divenire la manifestazione del grado nel quale il collegio giudica in quella causa: cf., per il Tribunale Ordinario Arcivescovile Maggiore dei Siro-malabaresi, *Eastern Legal Thought* 7 (2008) 119 («sitting as the Court of the third Instance») e 122 («sitting as a Court of second Instance»).

<sup>10</sup> «Anno bismillesimo quinto [...] in Aula pro Tribunali constituta apud Patriarcalem Archibasilicam Lateranensem: coram Eminentissimo Domino [...] pro Tribunali sedente» (Verbale della prima sessione del Tribunale per la causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II, 28 giugno 2005).

## 2. «Pro tribunali sedens» nel mondo romano

Aulo Gellio confessa che passeggiando, com'era sua abitudine, una sera a Palestrina si era sorpreso a pensare, come non raramente gli capitava, a problemi e curiosità della lingua latina e, in quella sera, appunto, ai molti e diversi significati che assumeva in latino la preposizione «pro»:

Io constatavo che si diceva in un senso che i pontefici hanno preso una decisione “a nome del collegio (*pro collegio*)”; in un altro senso si diceva che qualcuno, introdotto come testimone, ha detto “a titolo di testimonianza (*pro testimonio*)”; in un altro senso Catone scrisse che una battaglia è avvenuta “davanti all'accampamento (*pro castris*)” e che tutte le città e le isole erano “davanti al territorio illirico (*pro agro Illyrico*)”; in un altro senso si dice “dall'alto dei rostri (*pro rostris*)”; in un altro “dal podio (*pro tribunali*)”; in un altro senso “davanti all'assemblea (*pro contione*)”, e in un altro ancora si dice che il tribuno della plebe ha interceduto “in virtù dei suoi poteri (*pro potestate*)”<sup>11</sup>.

L'erudito Aulo Gellio mette subito in chiaro che nell'interpretazione di queste espressioni con la preposizione «pro» non si deve cadere nell'estremo di ritenerle tutte simili ed equivalenti né nell'altro estremo di ritenerle sotto tutti i punti di vista opposte. Chi ha un minimo di pratica degli studi linguistici sa che «questa diversità (di espressioni) trae origine da una medesima fonte e origine, senza che per questo abbiano queste condotto ad un medesimo approdo finale»<sup>12</sup>.

Questa importante osservazione può introdurre alla comprensione dell'espressione «pro tribunali». Se, infatti, «pro» ha il suo significato fondamentale o originario di «sul davanti di, con l'idea accessoria che si ha qualcosa die-

<sup>11</sup> «Aliter enim dici videbam 'pontifices pro collegio decrevisse', aliter 'quempiam testem introductum pro testimonio dixisse', alter M. Catonem in 'Originum' quarto: 'proelium factum depugnatumque pro castris' scripsisse et item in quinto: 'urbes insulasque omnis pro agro Illyrio esse', aliter etiam dici 'pro aede Castoris', aliter 'pro rostris', aliter 'pro tribunali', aliter 'pro contione' atque aliter 'tribunum plebis pro potestate intercessisse' (A. Gellius, *Noctes atticæ*, 11, 3, 2; testo in *Les nuits attiques*, 3, Paris 1989, 5). Tutte le traduzioni in italiano sono dell'A.

<sup>12</sup> «Nam varietatem istam eiusdem quidem fontis et capitis, non eiusdem tamen esse finis putabam» (*ibidem*, 11, 3, 3).

tro a sé»<sup>13</sup>, da questo si può sviluppare il significato di difesa e di rappresentanza. Nel caso del tribunale, invece, la preposizione «pro» mantiene il suo significato originario di «davanti», ma, con riferimento alla vasta tribuna e al fatto che il soggetto agente si colloca su di essa in una posizione strategica, assume il significato di «al bordo anteriore della tribuna o del tribunale».

Soccorrono in questo frangente gli studi circa l'architettura antica sacrale e giudiziale<sup>14</sup>.

È Vitruvio che fornisce la descrizione architettonica più ampia, anche se non del tutto chiara, della struttura del tribunale in riferimento alla basilica:

Esistono basiliche che per dignità e bellezza reggono bene il confronto, come quella di Fano cui io stesso ho provveduto e di cui ho seguito i lavori. Eccone i dati e le proporzioni: la navata centrale tra le colonne occupa uno spazio di centoventi piedi di lunghezza e di sessanta di larghezza; il portico circostante compreso tra le pareti e le file di colonne misura un'ampiezza di venti piedi [...] Nella navata centrale abbiamo nel senso della larghezza quattro colonne, comprese quelle angolari, a destra e a sinistra, mentre nel senso della lunghezza sono otto, comprendendo sempre quelle angolari, dal lato che guarda il foro e sei dall'altro, mancando in questo caso le due (colonne) mediane, che altrimenti impedirebbero la vista del pronao del tempio di Augusto, situato a metà della basilica rivolto verso il foro e il tempio di Giove.

Il tribunale, situato all'interno del tempio (di Augusto), è a forma di arco di cerchio minore della semicirconferenza: presenta una fronte di quarantasei piedi e una curvatura profonda quindici piedi, affinché chi si trova in udienza dai magistrati non sia disturbato da coloro che trattano i loro affari nella basilica<sup>15</sup>.

Nella basilica di Fano, pertanto, il tribunale si trovava sul lato più lungo della basilica, nel quale si apriva, a mo' di profonda cappella laterale, un tempio (di Augusto, nel caso), la cui abside (a forma circolare) era deputa-

<sup>13</sup> A. Ernout-A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1959<sup>4</sup>, 536.

<sup>14</sup> Cf., per esempio, V. Chapot, «Tribunal», *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 5, Paris 1912; E. Magaldi, «Tribunale», *Enciclopedia italiana*, 34, Roma 1950.

<sup>15</sup> «Item tribunal, quod est in ea aede, hemicycli schematis minoris curvatura formatum; eius autem hemicycli in fronte est intervallum pedes XLVI, introrsus curvatura pedes XV, uti, qui apud magistratus starent, negotiantes in basilica ne impedirent» (P. Vitruvius, *De architectura*, 5, 1, 6-8, in *De l'architecture*, 5, a cura di C. Saliou, Paris 2009, 6).

ta a tribunale. Tempio e tribunale si trovavano di fronte all'ingresso della basilica, parimente situato sull'altro lato lungo della basilica, ed avevano pertanto la visuale diretta sul foro<sup>16</sup>. Questo permetteva una maggiore riservatezza nell'esercizio della giurisdizione rispetto alla confusione e al rumore della basilica.

Una situazione per certi versi analoga pare si avesse nel foro di Augusto a Roma. Al centro della vasta piazza vi era il tempio di Marte Ultore; ai due lati (occidentale o orientale) due ampi porticati delimitati verso la piazza da colonne; nel porticato occidentale (di Giulio) si apriva un emiciclo dove operava il pretore urbano; corrispettivamente nel porticato orientale si aveva un analogo emiciclo per il pretore dei peregrini<sup>17</sup>.

Più comune doveva essere la collocazione del tribunale sul lato più corto del rettangolo della basilica, di fronte all'ingresso della medesima basilica: in tal modo il luogo del tribunale veniva a corrispondere all'abside (emiciclo)<sup>18</sup> della basilica, sempre comunque in posizione più elevata del piano della basilica.

Nel caso poi in cui il tempio fosse circolare, Vitruvio avverte che il tribunale aveva collocazione in un cono del piano rialzato<sup>19</sup>.

Il tribunale non sempre trovava sede nella basilica o nel foro; la necessità di giudicare senza spostamenti onerosi, non foss'altro sul piano del tem-

<sup>16</sup> Cf. le illustrazioni in *Les dix livres d'architecture de Vitruve*, a cura di Cl. Perrault, Paris 1684<sup>2</sup>, 152 planche 39; ristampa: Liège 1988; *I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio*, tradotti e commentati da D. Barbaro, Venezia 1567, 219; ristampa: Santa Cristina Gela (Palermo), Roma 1993; *De l'architecture* (cf. nt. 15), 146-153.

<sup>17</sup> Una ricostruzione in E. Carnabuci, *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nel foro di Augusto*, Napoli 1996. L'A. si avvale in modo peculiare delle tavolette cerate scoperte a Ercolano e Pozzuoli, in cui si hanno citazioni (*vadimonia*) in giudizio di parti convenute con riferimento a luoghi (statue o altari) vicini ai *tribunalia* del foro di Augusto.

<sup>18</sup> Cf. J. Gaudet, «Basilique», *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 1, Paris 1877; Fr. Pellati, «La basilica di Fano e la formazione del trattato di Vitruvio», *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti* 23-24 (1947-1949) 155. Esiste, pertanto, un significativo legame tra *tribunal* e *apsis* (abside): cf. Mau, «Apsis», *Paulys Real-Encyclopädie*, 2, 1, Stuttgart 1895, 283; A.M. Schneider, «Apsis», *Reallexikon für Antike und Christentum*, I, Stuttgart 1050, 571; Id., *Bema, ibidem*, 2, Stuttgart 1954, 129.

<sup>19</sup> «Fiunt autem aedes rotundae, e quibus aliae monopterae sine cella columnatae constituuntur, aliae peripterae dicuntur. Quae sine cella fiunt, tribunal habent et ascensum ex sua diametro tertiae partis» (P. Vitruvius, *De architectura*, 4, 6, 8, in *De l'architecture*, 4, a cura di P. Gros, Paris 1992, 28-29). Per un'interpretazione cf. le illustrazioni in *Les dix livres d'architecture de Vitruve* (cf. nt. 16) 140-141 planche 34; *I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio* (cf. nt. 16) 197-199.



po, richiedevano di avere a disposizione tribunali anche in forme più semplici e immediate. Poteva trattarsi più semplicemente di una tribuna in legno, alta circa un metro e provvista di gradini<sup>20</sup>.

Il tribunale pare avesse quali suoi elementi essenziali (I) la *elevatezza*, ossia che la piattaforma si distaccasse dal piano per rendere più visibile ed udibile il magistrato<sup>21</sup>; (II) una certa *spazialità anteriore e posteriore*. (II.a) anteriore, per dare maggior agio al magistrato di essere più vicino alla gente che presenziava; (II.b) posteriore, di solito circolare, per avere con sé e/o dietro di sé consiglieri ed altri funzionari<sup>22</sup>.

In questo spazio il magistrato si collocava «al centro in avanti»: ecco perché l'espressione usa la preposizione «pro». Il giudice si colloca (si siede) all'estremità anteriore della piattaforma (tribuna), che costituisce il tribunale.

### 2.1 Gesù di fronte a Pilato «pro tribunali sedens»

«[...] Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale [«sedit pro tribunali»] nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà» (Gv 19, 13): con queste parole l'evangelista Giovanni descrive un passaggio fondamentale del processo a Gesù.

Prescindiamo dalla lettura interpretativa, suggestiva teologicamente ma non pare adeguatamente sorretta, secondo cui il testo dovrebbe essere letto come se Pilato abbia fatto condurre fuori Gesù e lo abbia fatto sedere nel tribunale, ossia come giudice<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Cf. Fr. Lammert, «Tribunal», *Paulys Real-Encyclopädie*, 6, 2, II Reihe, Stuttgart 1937, 2429.

<sup>21</sup> «Est enim locus in sublimi constitutus, unde universi exaudire possint» (Isidorus, *De origin.*, 15, 4).

<sup>22</sup> Si racconta che l'imperatore Tiberio «molto spesso si presentava come consigliere ai magistrati, che giudicavano "pro tribunali", sedendosi a lato o di fronte a loro, al primo posto; e tutte le volte che si diceva che un accusato sarebbe sfuggito alla pena per una grazia, appariva di colpo e sia in basso («e plano») sia dal(l'alto del) tribunale dell'istruttore, ricordava le leggi e il carattere sacro del compito (dei giudici)» (Svetonius, *De vitis Caesarum*, 33, in Suétone, *Vies des douze Césars*, 2, Paris 1932, 28). Secondo Tacito il luogo dell'imperatore nella funzione di consigliere del giudice era «in cornu tribunalis» (*Annales* 1, 75, 1).

<sup>23</sup> Cf. I. de la Potterie, «Jésus roi et juge d'après Jn 19, 13. Ekathisen epì bematos», *Biblica* 41 (1960) 217-247. Contro J. Blinzler, *Il processo di Gesù*, Brescia 1966, 319-326 (Excursus 15: *Il 'bema' di Pilato*); R.E. Brown, *La morte del Messia. Dal Getsemani al sepolcro. Un commentario ai Racconti della Passione nei quattro vangeli*, Brescia 2003<sup>2</sup>, 1571-1577.

Giovanni racconta che fu, quindi, Pilato che sedette «pro tribunali», «per pronunciare il suo giudizio conforme alla prescrizione *e superiori* e pubblicamente, alla presenza dell'imputato e degli accusatori»<sup>24</sup>.

L'espressione «sedens pro tribunali» è ampiamente conosciuta dalla Sacra Scrittura, sia in riferimento a Pilato (cf. Mt 27, 19) sia ad altri episodi degli Apostoli: cf. Atti 12, 21; 25, 6; troppo conosciuta per non rivestire anche in questo caso il significato tecnico-giuridico riconosciutole nel diritto romano.

Con essa si significava con chiarezza l'ascesa dell'autorità competente, nel caso il procuratore romano, sulla tribuna al cui centro, davanti («pro»), ossia al margine estremo della tribuna verso la gente, era posta la sedia curule, sulla quale l'autorità si assideva, insediandosi nella funzione di giudice, per giudicare<sup>25</sup>.

La partita che si svolse tra il giudice assiso «pro tribunali», l'imputato e la folla accusatrice è raccontata dagli evangelisti in forma essenziale e funzionale agli interessi propri dell'evangelizzazione, ma non senza il riferimento agli elementi propri del processo romano.

Che poi non sia esplicitamente dichiarata la sentenza di condanna da Pilato, ma gli evangelisti si limitino ad un generico «consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso» (Mc 15, 15), non toglie la certezza che Pilato pronunciò, seppure nelle convinzioni personali e di condizionamento subito, la condanna a morte di Gesù: lo starebbe proprio ad indicare il fatto che Pilato «sedit pro tribunali», condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia di una condanna capitale.

## 2.2 «Pro tribunali sedens» nel diritto romano

L'insediamento del giudice «pro tribunali» con la solennità e i requisiti ad esso connessi non poteva corrispondere sempre a tutte le richieste di giu-

<sup>24</sup> J. Blinzler, *Il processo di Gesù* (cf. nt. 23), 310.

<sup>25</sup> Contributi all'ambientazione della scena possono venire anche dalle rappresentazioni artistiche sia pittoriche sia scultoree. Per le prime cf. la tavola 13 del Codex purpureus Rossanensis (fine V secolo); per queste ultime cf. J. Martí i Aixalà, «La escena "pro tribunali", Jesus ante Pilatos, en los sarcofagos de Pasión», *Historiam pictura refert. Miscellanea in onore di Padre Alejandro Recio Veganzones O.F.M.*, Città del Vaticano 1994, 1-14.

stizia: se la giurisdizione doveva essere celere e diffusa, adatta a tutte le esigenze anche più minute, si doveva trovare un'alternativa al solenne insediamento «pro tribunali».

Questa alternativa fu ben presto individuata: in contrapposizione alla giustizia resa dal giudice «pro tribunali sedens» era prevista una giustizia resa «de plano».

Già subito si avverte, dalla terminologia, la contrapposizione spaziale e locale: nel primo caso il giudice saliva sul podio e vi si insediava, sopra in alto; nell'altro caso egli rimaneva «al suolo», «*ex aequo loco*, cioè al piano»<sup>26</sup>, «a livello della gente». «Pro tribunali» e «de plano» erano due modi contrapposti di rendere giustizia, due tipi diversi di processi: due diverse competenze corrispondevano ai diversi processi, anche se bisogna riconoscere che non tutti gli aspetti della distinzione sono chiari<sup>27</sup>.

Sullo scranno del tribunale siede un magistrato provvisto di giurisdizione; da quello scranno egli giudica su materie, che sono riservate alla sua competenza o che egli ha riservato a sé. Sono attività che richiedono d'ufficio un decreto, materie di maggiore importanza [...] di carattere civile, ma anche domande penali e amministrative sono decise validamente «pro tribunali» [...]<sup>28</sup>.

Il processo «de plano», invece, si applica a casi che hanno un'importanza più ridotta; coloro che dirigono il processo appartengono all'ambito della cancelleria e hanno una potestà demandata sia per giudicare come pure per istruire cause; il processo «de plano» avviene comunque sempre in spa-

<sup>26</sup> «[...] pro tribunali, cum aliquid ageretur [...] id [...] intelligi potuisse. Illud scio, meos [in qualità di proconsole] multos et illustres et ex superiore et ex aequo loco sermones habitos cum tua summa laude [...] ad te potuisse deferri» (M.T. Cicero, *epist.* 3, 8, 2): oltremodo interessante il collegamento linguistico tra *aequus locus* (luogo al piano) e *tribunal* o *superior locus*. Per il collegamento tra *aequus* e *planus* in riferimento a *locus* cf. M.T. Cicero, *pro Caes.* 17, 50.

<sup>27</sup> Cf. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 361-362. Un tentativo approfondito per evidenziare dai testi romani, soprattutto legali, il significato di giudizio «de plano» si trova in R. Düll, «Über die Bedeutung des Verfahrens de plano im Römischen Zivilprozeß», *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung* 52 (1932) 170-194. In continuità cf. L. Wenger, «Zu drei Fragen aus dem römischen Zivilprozeßrechte. 3. Ein Papyrus zum Verfahren de plano und pro tribunali», *ibidem*, 59 (1939) 376-389; Id., «Noch einmal zum Verfahren de plano und pro tribunali», *ibidem*, 62 (1942) 366-376.

zi pubblici<sup>29</sup>. Dai giudici deputati ai processi *de plano* sarebbero poi derivati i «iudices pedanei»<sup>30</sup>.

In tal modo «pro tribunali» sopravviene ad indicare un tipo di giudizio formale e solenne, in una materia di grande importanza.

### 3. I riferimenti nei testi codiciali canonici

Con questa tradizione alle spalle non meraviglia la recezione nel diritto canonico dell'espressione giuridica romana<sup>31</sup>.

#### 3.1 Nel Codice pio-benedettino

L'espressione «pro tribunali sedens» si trova quattro volte nel Codice pio-benedettino. Nel can. 1866 § 2 si riferisce alla *moderata disputatio* orale ammessa «coram iudice pro tribunali sedente». Nel can. 2309 § 3 si tratta della *correptio iudicialis* nel caso di un reo convinto o confessore di delitto: in questo caso, appunto, la *correptio* è *iudicialis* se è fatta «a iudice pro tribunali sedente».

Più rilevante è il caso previsto dai cann. 1877 e 1882 § 1: quale prima modalità di pubblicazione della sentenza, oltre all'avviso che l'esemplare della sentenza è disponibile in cancelleria e alla trasmissione dell'esemplare, si prevede la citazione delle parti per ascoltare la lettura solenne della sentenza fatta «a iudice pro tribunali sedente».

Data l'importanza legale della pubblicazione della sentenza, gli Autori discutevano fino alla vigilia del Codice del 1983 sui requisiti e sulla valenza della lettura della sentenza «a iudice pro tribunali sedente».

<sup>28</sup> L. Wenger, «Zu drei Fragen» (cf. nt. 27), 376-377, che riassume il pensiero di Düll.

<sup>29</sup> Düll insiste sulla distinzione tra i giudizi «de plano» e quelli effettuati «privatim» o «in transitu». Questi ultimi si differenzerebbero dai giudizi *de plano* perché da un lato postulerebbero sempre un magistrato provvisto di giurisdizione (mentre i giudizi «de plano» sono condotti *ex potestate demandata*) e dall'altro potrebbero avvenire anche in luoghi privati, mentre i giudizi «de plano» sono sempre in luoghi pubblici.

<sup>30</sup> Cf. R. Düll, «Über die Bedeutung des Verfahrens de plano» (cf. nt. 27), 191-192.

<sup>31</sup> Nel Decreto di Graziano l'espressione si trova nel *dictum post c. 8, C. 2, q. 3*, che cita letteralmente D. 48, 16, 1 § 6: «item pro tribunali, non de plano, nec preses hanc cognitionem alteri demandare potest».

Il Lega, per esempio, prendendo avvio dal prescritto del can. 6, per il quale i canoni del Codice che riprendevano il diritto antico secondo quest'ultimo dovevano essere interpretati, sosteneva che doveva ritenersi nulla la pubblicazione della sentenza che non fosse letta dal giudice «pro tribunali sedendo», ossia, che fosse fatta, per esempio, dal giudice in piedi anziché seduto<sup>32</sup>.

### 3.2 *Nel Codice vigente*

Nel Codice vigente due volte ricorre un'espressione che di primo acchito potrebbe essere considerata erede della lunga tradizione che ha trasmesso la formula «pro tribunali sedentes». Ciò si verifica nei canoni 1602 § 1 e 1604 § 2, ossia nel contesto della facoltà rimessa al giudice che la discussione della causa anziché avvenire per iscritto, come di norma, possa aver luogo oralmente «pro tribunali sedente» (can. 1602 § 1)<sup>33</sup>, oppure che alla discussione avvenuta per iscritto, come di norma, si aggiunga una moderata discussione orale «pro tribunali sedente» (can. 1604 § 2)<sup>34</sup>.

Le traduzioni in questi casi rendono l'espressione «pro tribunali sedente» come «durante la seduta del tribunale»<sup>35</sup>, «davanti al tribunale (riunito) in seduta»<sup>36</sup>, «vor dem tagenden Gericht»<sup>37</sup>, «vor dem Geri-

<sup>32</sup> Cf. M. Lega, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, curante V. Bartocetti, Romae 1939, 2,964-965; in modo analogo nella II edizione del 1950. L'insigne canonista risponde a una serie di obiezioni avanzate contro la sua tesi. Tra queste, merita attenzione quella secondo cui il processo recepto nel Codice sarebbe quello sommario, che non richiede che la lettura della sentenza avvenga «a iudice pro Tribunali sedente». Egli nega che il Codice abbia canonizzato il processo sommario e comunque annota che la forma della lettura solenne della sentenza è uno solo dei modi di pubblicare la sentenza.

<sup>33</sup> «Defensiones et animadversiones scriptae sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consentientibus partibus, satis esse censeat». Di questa previsione alternativa alla discussione scritta non vi è traccia nell'istruzione *Dignitas connubii* [= DC] sul presupposto che la natura delle cause di nullità matrimoniale (cf. can. 1691) e la loro gravità non consentirebbe una semplice discussione orale della causa.

<sup>34</sup> «Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest statuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad quaestiones nonnullas illustrandas». Cf. pure art. 244 § 1 DC.

<sup>35</sup> *Codice di Diritto Canonico*. Testo ufficiale e versione italiana, Roma 1997<sup>3</sup>, 1093; 1095.

<sup>36</sup> Art. 244 § 1 DC (traduzione italiana); *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, Roma 1985, 914.

<sup>37</sup> *Codex des kanonischen Recht*, Kevelaer 1984, 701.

cht»<sup>38</sup>; «in Anwesenheit des Gerichtes»<sup>39</sup>; «ante el tribunal en sesión»<sup>40</sup>; «ante el tribunal»<sup>41</sup>, «devante le tribunal»<sup>42</sup>, «em audiência do tribunal»<sup>43</sup>; «perante o tribunal»<sup>44</sup>; «before a session of the Tribunal»<sup>45</sup>; «before the tribunal in session»<sup>46</sup>.

Da questa rapida rassegna si deduce che gli interpreti ritengono che l'espressione del Codice «pro tribunali sedente» indichi che ci si trovi «davanti al tribunale». L'ulteriore elemento della sessione o seduta non è ritenuto decisivo, in quanto manifesterebbe solo – ciò che è già ovvio ed implicito – che il tribunale è legittimamente operante, ossia che la discussione orale non avviene solo di fatto in un'aula di tribunale, ma durante una udienza del tribunale.

La scelta del Codice vigente di utilizzare l'espressione «pro tribunali sedente» nel senso di «davanti al tribunale» proviene probabilmente dal fraintendimento o da una non perfetta intelligenza dell'analogia espressione che si aveva nel Codice pio-benedettino, in un luogo parallelo, il can. 1866 § 2:

*Admittitur tamen moderata disputatio [oralis] coram iudice pro tribunali sedente ad aliquid illustrandum, si, alterutra vel utraque parte postulante, iudex eam utilem censeat atque admittat*<sup>47</sup>.

Ora, nel can. 1866 § 2 del precedente Codice la moderata discussione orale doveva avvenire «davanti al giudice» o «alla presenza del giudice» (= «coram iudice»), il quale (giudice) era (detto) «pro tribunali sedens»<sup>48</sup>; nel

<sup>38</sup> *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di Kl. Lüdiche, Essen dal 1988, 1062/1.

<sup>39</sup> *Ibidem*, 1064/1.

<sup>40</sup> *Código de Derecho Canónico*, edición bilingüe comentada por los Profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 1999<sup>15</sup>, 825.

<sup>41</sup> *Ibidem*, 826; art. 244 § 1 (traduzione spagnola).

<sup>42</sup> *Code de droit canonique*. Édition bilingue et annotée, Montréal 1990, 931-932.

<sup>43</sup> *Código de Direito Canónico*, Braga 1997<sup>2</sup>, ad can. 1602 § 1.

<sup>44</sup> *Ibidem*, ad can. 1604 § 2; art. 244 DC (traduzione portoghese).

<sup>45</sup> *New Commentary on Code of Canon Law*, New York-Mahwah 2000, 1714-1715.

<sup>46</sup> Art. 244 § 1 DC (traduzione inglese e “*Dignitas Connubii*”. *Norms and Commentary*, a cura di Kl. Lüdiche e R. Jenkins, Washington 2006).

<sup>47</sup> «Si ammette tuttavia una moderata discussione (orale) di fronte al giudice “pro tribunali sedente” per illustrare qualche punto, a condizione che il giudice, su istanza di una parte o di tutt'e due, la ritenga utile e l'ammetta».

<sup>48</sup> Il Codice del 1917 è sempre coerente a questa impostazione: cf. cann. 1877 («a iudice

can. 1604 § 2 del vigente Codice, invece, non è più il giudice che è «pro tribunali sedens», ma è la discussione che avviene «pro tribunali sedente»<sup>49</sup>.

Il cambio di riferimento muta completamente il quadro di significato dell'espressione. Mentre nel Codice precedente è il giudice che è detto «pro tribunali sedens», il che non può significare, com'è ovvio, che il giudice siede davanti al tribunale, nel Codice vigente, invece, è un determinato atto che è svolto (dalle parti) «pro tribunali sedente», ossia davanti al tribunale in seduta.

Il cambio di locuzione (e, conseguentemente, di significato) tra i due Codici avvenne probabilmente senza avvertire l'importanza della cosa, quasi si trattasse di un mutamento stilistico con evidente fine semplificatorio<sup>50</sup>. In realtà si è trattato di un vero e proprio stravolgimento dell'espressione, con un cambio di significato. Nel Codice vigente, infatti, «pro tribunali sedente» significa ora semplicemente «davanti al tribunale in sessione»<sup>51</sup>.

pro tribunali sedente»); 1882 § 1 («coram iudice pro tribunali sedente»); 2309 § 3 («a iudice pro tribunali sedente»).

<sup>49</sup> Quando il Codice del 1917 vuole esprimere la situazione di trovarsi di fronte al tribunale in seduta usa appunto l'espressione «coram tribunali sedente» (cf. can. 1640 § 2) e non già «pro tribunali sedente».

<sup>50</sup> Nella sessione 6 del *Coetus de processibus* il can. 1604, § 2 fu licenziato con la formula «coram iudice pro tribunali sedente» (cf. *Communicationes* 39 [2007] 89-90; 94-95; 116). Già nel 1 Schema però il testo era divenuto semplicemente «pro tribunali sedente» (cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo, *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, (Reservatum), Typis Polyglottis Vaticanis 1976, can. 263 § 2, p. 58; cf. pure can. 261 § 1, p. 58). Più semplice da spiegare l'analoga mutazione avvenuta nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, dal testo del can. 390 § 2 del *motu proprio Sollicitudinem Nostram* al can. 1287 § 2 CCEO: già dal primo schema di quel Codice si è inteso assumere laddove non impossibile la normativa processuale del(l'elaborando) Codice di diritto canonico: cf. *Nuntia* n. 14 (1982) 4; can. 227 § 2, p. 67; cf. pure can. 225 § 1, p. 66.

<sup>51</sup> Questo slittamento di significato non è peraltro nuovo né irrazionale. Non è nuovo: basti ricordare il commento di san Tommaso d'Aquino al Vangelo di Giovanni (19, 13): «Et dicitur pro tribunali, idest ante tribunal, nam apud Graecos haec praepositio pro idem est quod in Latino ante vel in» (*ad locum*). Non è irrazionale, se si considera la valenza in sé della preposizione «pro». Il Codice vigente, d'altro canto, conosce altre espressioni più piane per indicare la presenza «davanti al tribunale»: cf. «coram tribunali»; «coram iudice».

#### 4. «Pro tribunali sedens» nel diritto canonico vigente

Ad una prima superficiale osservazione potrebbe ritenersi che la formula «pro Tribunali sedentes» non sia ormai più di alcuna attualità nel diritto canonico vigente, soprattutto con l'avvento della scrittura della sentenza (cf. can. 1610 § 3) e della pubblicazione della sentenza attraverso la trasmissione o la consegna della decisione giudiziale alle parti e al difensore del vincolo (cf. can. 1615).

A ben vedere la formula, invece, riveste tuttora una valenza che merita di essere oggetto di considerazione, sotto due prospettive: la prima attiene al tribunale e la seconda alla sessione.

##### 4.1 «Pro tribunali»

È di particolare urgenza evidenziare che nel processo si ha di fronte a sé il giudice quale tribunale, di fronte al quale si svolge l'azione. L'affermato carattere pastorale del processo di nullità matrimoniale, infatti, con la continua e progressiva erosione delle cosiddette formalità giuridiche in nome dell'immediatezza della relazione giudice-parti, della celerità da perseguire e della facilitazione dell'accesso al giudizio canonico da favorire, potrebbe appannare la consapevolezza che il processo è per sua natura pubblico.

Può essere utile considerare quanto annota un decreto rotale su questa materia<sup>52</sup>.

Il caso che ha originato il decreto è di Arras, in Francia. Il tribunale diocesano riceve nel novembre 1979 un libello con cui si accusa di nullità il matrimonio. Il 1° aprile dell'anno seguente il Vicario giudiziale di Arras ha un colloquio con la donna (parte convenuta) che gli dichiara di respingere l'accusa, di aver cioè escluso l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Con l'annotazione di questa dichiarazione il giorno seguente il Vicario giudiziale, con la sola presenza del difensore del vincolo e del notaio, stabilisce la formula del dubbio. Incontra poi lo stesso Vicario giudiziale la parte convenuta il 27 novembre 1980 che respingeva di nuovo tutto quanto affermato nel libello. A questo punto il Vicario giudiziale scrive più lettere al marito (attore), affermando che la causa non ha possibilità di successo e che

<sup>52</sup> *Coram de Lanversin*, 14 febbraio 1985, *RRDecr.* 3, 33-40.



egli archiverà gli atti; gli comunica, inoltre, che il suo difensore non intende continuare a patrocinare.

Visto il vicolo cieco in cui era posto, l'attore ricorre alla Segnatura Apostolica perché gli venisse concesso un altro Foro in cui presentare la causa. Di fronte alla negativa della Segnatura Apostolica, si rivolgeva di nuovo al Vicario giudiziale chiedendo il formale decreto di rigetto del libello.

Di tutta risposta viene a sapere dal Vicario giudiziale che il libello era già stato ammesso e che vi era pure la formula del dubbio già fissata.

Alla immediata querela di nullità avverso il decreto di formulazione del dubbio il Vicario giudiziale rispondeva con il rigetto, asserendo che, se anche l'attore non era stato presente alla formulazione del dubbio, il suo avvocato gli aveva telefonato prima di quel giorno. *Ad cautelam*, comunque egli decideva di redigere un nuovo decreto di fissazione del dubbio.

A questo punto l'avvocato che assisteva il marito attore provoca alla Rota Romana. Puntuale la reazione del decreto rotale:

Dal complesso degli atti di questa causa, sembra che il Rev. Vicario giudiziale abbia posto atti del tutto privati al posto degli atti pubblici richiesti dal diritto per compiere un processo canonico, qual è il processo per la dichiarazione di nullità [...]

Il documento [l'appunto sull'incontro con la donna nell'abitazione di quest'ultima] non ha alcuno valore poiché è stato preparato privatamente, non è stato neppure letto e approvato dalla donna e neppure sottoscritto, dal che si deduce che non ha alcun valore in questo processo [...]

Il colloquio [telefonico con l'avvocato] dev'essere considerato del tutto privato, per il fatto che in questa conversazione non era data nessuna certezza dell'identità dell'interlocutore e il notaio era nell'impossibilità di attestare la sostanza del colloquio e di approntare il relativo documento [...]

[Anche la nota scritta dal Vicario giudiziale al ritorno dalla casa della donna] evidentemente non poteva e non doveva scriverla, poiché all'incontro mancava il notaio, e conseguentemente qui come prima il Vicario giudiziale certamente ha agito da privato<sup>53</sup>.

Quanto alla lettera che il Vicario giudiziale aveva inviato alla donna e al colloquio che la medesima ebbe all'inizio in tribunale con il Vicario giudiziale, il decreto annota:

<sup>53</sup> *Ibidem*, 36, nn. 8-9.

Anche se in questa causa la parte convenuta ha avuto un colloquio, non è apparsa per nulla "coram Iudice in iudicio sedente" e di questo incontro nessun documento è stato approntato. [...] Sbaglia il Vicario giudiziale di Arras a scusarsi dicendo che "la citazione di cui al can. [...] ha come fine di far incontrare il giudice e la parte, in un luogo che risulta conveniente per entrambe". Al contrario nella prima citazione [...] il giudice invita le parti a convenire in giudizio "coram seipso pro Tribunali sedente", ossia nella sede del Tribunale, a nome del Tribunale collegiale, con la convocazione del difensore del vincolo e la presenza del notaio<sup>54</sup>.

«Pro tribunali» manifesta l'ufficio pubblico che in quel momento si sta realizzando e si sta svolgendo: il giudice si pone in una veste pubblica, ben distinta da una qualunque pur nobile relazione personale privata, quale quella di confidente, consigliere o amico, e in una veste pubblica giudiziale, ben distinta da quella pur pubblica di ministro sacro o in un'altra azione di ministero.

La posizione del giudice «pro tribunali sedens» deve essere naturalmente manifestata. A fronte della rigidità rituale del giudice che siede in avanti sulla tribuna deputata a tribunale corrisponde nel diritto canonico vigente l'effettuazione dell'atto giudiziale di preferenza nella sede del tribunale (cf. can. 1558) o in una sede designata dal competente Vescovo diocesano (cf. can. 1469 § 2), l'annuncio formale di uno specifico atto giudiziale (citazione) da compiersi in un luogo e in un tempo determinati, la presenza di un notaio che funge da teste e relatore dei fatti che intervengono.

In un ordinamento, come quello canonico, attento alla realtà delle cose prima che alla formalità, può non essere sempre facile determinare le formalità necessarie e sufficienti a costituire un atto giudiziale a differenza di un atto privato; nondimeno questo limite esiste e si dovrà ricostruire nel caso concreto attraverso l'intersezione di più criteri fondamentali.

Né si potrà negare il limite tra funzione pubblica giudiziale e atto privato a partire da alcune disposizioni che, seppure vogliono favorire l'acquisizione di prove per cause in cui è in gioco il bene pubblico, non estendono la funzione giudiziale oltre i limiti consentiti, ma più probabilmente consentono che il giudice acquisisca «ogni forma di prova», anche non costituita in giudizio e che, come tale, andrà valutata anche sotto il versante formale (cf. cann. 1528 e 1558 § 3; artt. 51 e 161 §§ 1 e 2 DC).

<sup>54</sup> *Ibidem*, 38, n. 12.

Nondimeno anche nell'ambito canonico si deve essere coscienti della deriva di una giustizia informale, che spesso è giustificata da un'esigenza di carattere pastorale<sup>55</sup>. È stato acutamente osservato che una giustizia informale non significa solo una giustizia che abbandona semplicemente alcune forme tradizionali di esternarsi, ma significa un mutamento (della natura) dell'intervento giudiziario:

Se il rituale giudiziario esprimeva la supremazia della legge [...] la giustizia informale [...] tende a sostituire alla sanzione un modello "terapeutico" [...] Laddove il rituale perde la sua consistenza, i diritti degli individui diventano più vulnerabili [...] Così, quando la giustizia emigra dall'aula di udienza verso gli uffici dei magistrati, travolge la nozione tradizionale d'istanza, il principio del contraddittorio e la pubblicità, la distinzione tra giudice e pubblico ministero, tra istruzione, decisione ed esecuzione, travolge finanche la divisione tra potere giudiziario ed esecutivo. [...] Edulcorare la rigidità delle forme, si dice, dovrebbe giovare alle sorti dell'utente della giustizia, fingendo di non vedere come tutto ciò implichi solo un controllo più penetrante<sup>56</sup>.

Non è difficile intravedere in queste riflessioni, elaborate soprattutto nel contesto del diritto processuale penale statale, alcuni pericoli di derive del processo canonico di nullità matrimoniale nel momento in cui le forme del processo sono omesse<sup>57</sup>.

#### 4.2 «Sedens»: la sessione

Di particolare riflessione è pure la prescrizione che il giudice svolge il suo ufficio giudiziale «sedens», ossia seduto:

<sup>55</sup> Cf., recentemente, G.P. Montini, «È necessario assicurare il carattere pastorale dei tribunali ecclesiastici» (Benedetto XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 29b), *Periodica* 98 (2009) 321-364; 485-515.

<sup>56</sup> A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano 2007, 209; 215-216.

<sup>57</sup> Per un'interessante applicazione di questa problematica generale al rapporto giudice-pe-rito nelle cause canoniche di nullità matrimoniale cf. A. Zanotti, *L'incidenza della scienza medica nella giurisprudenza rotale*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano 2010, 19-39.

La ragione di questa disposizione sta nel fatto che l'anima, nella posizione di riposo del corpo, diventa più prudente; infatti al movimento del corpo corrisponde il movimento dell'anima, che pertanto non gode della fermezza della ragione. Ma quando il corpo siede, l'anima elabora con intelligenza e in tal modo si fa più prudente: l'intelligenza pertanto non è distratta verso nessun'altra operazione<sup>58</sup>.

La tradizionale prescrizione del giudice seduto nei momenti del giudizio è stata oggetto di varie interpretazioni sia quanto alla sua motivazione<sup>59</sup> sia quanto agli effetti della sua trasgressione in ordine alla validità della sentenza.

L'invalidità delle sentenze e dei decreti pronunciati dal giudice che sta in piedi (*stans*), è ordinariamente messa in dubbio dai civilisti ed affermata piuttosto dai canonisti<sup>60</sup>. Questi ultimi comunque, pur non rinunciando alla sanzione di invalidità, pongono numerose eccezioni nelle quali la sentenza pronunciata dal giudice in piedi vale:

[...] nelle pronunce interlocutorie che non comportano grande pregiudizio  
 [...] nelle sentenze scritte, visto che la scrittura è una solennità maggiormente necessaria [...] nei processi sommari [...] nei processi che si svolgono a fronte di rei sorpresi in flagrante [...] in caso di timore, per cui il giudice po-

<sup>58</sup> «Ratio huius conclusionis est, quia anima, sedendo, et quiescendo, fit prudentior [...] Nam cum movetur corpus, movetur anima, et ideo non est in soliditate rationis, sed cum sedet, anima laborat circa intellectum, et sic fit prudentior, quia non distrahitur intellectus ad aliam operationem» (S. Scaccia, *Tractatus de sententia et re iudicata* (cf. nt. 2), 232, glossa 8, 6-7).

<sup>59</sup> «Si aggiunge che nella posizione seduta il giudice gode di maestà, dalla quale consegue la necessità di rendergli maggiore rispetto; per questo le parti, a differenza del giudice che proferisce la sentenza, debbono stare in piedi» (*ibidem*, 232-233, glossa 8, 8).

<sup>60</sup> Il testo canonico più impegnativo è in c. 5, *de sententia et re iudicata*, 2, 14 in VI°. Si tratta di una costituzione di Bonifacio VIII, riassunta da Giovanni Andrea nel seguente modo: «Ponit tres casus nullitatis sententiae [...]». Il testo non lascia adito a dubbi: «Sententiam, quam scriptam edi a iudice litigatoribus, non recitari, vel quam ab ipso stando, non sedendo proferri contingit, nullius est penitus momenti». Non si può però dimenticare la disposizione al riguardo della costituzione *Saepe*, in c. 2, *de verborum significatione*, 5, 11 in Clem., che introduce una procedura sommaria canonica («Saepe contigit, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus; de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur»), nella quale la clausola invalidante «pro Tribunali sedentes» viene abrogata: «Sententiam vero diffinitivam, (citatis ad id, licet non peremptorio, partibus) in scriptis, et, prout magis sibi placuerit, *stans vel sedens* proferat, etiam (si ei videbitur) conclusione non facta» (il corsivo è nostro).

trebbe pronunciare (seduto) su un cavallo così da fuggire subito dopo pronunciata la sentenza [...] in ogni altro caso in generale quando è impossibile; la necessità infatti non ha legge e se il giudice non potesse dare la sentenza seduto per una qualche malattia, ma solo in piedi o giacendo, la sentenza sarebbe valida [...] laddove viga una consuetudine contraria [...]»<sup>61</sup>.

Trattandosi di una clausola ritenuta per la validità della sentenza, il notaio, cui ordinariamente era commessa la stesura del dispositivo della sentenza, era tenuto a menzionare che la sentenza era data dal giudice «pro tribunali sedens»<sup>62</sup>.

La migliore dottrina ha sempre insistito sulla relazione tra il giudice che siede e la sentenza prudente. Il giudice seduto è la cifra che comprende la calma del giudice che si riserva tutto il tempo necessario dopo la discussione e prima della sentenza per valutare senza fretta le persone e gli atti della causa.

A questo scopo è tradizionalmente prescritto che tra la discussione della causa e la sentenza intercorra un intervallo in cui il giudice possa formarsi una propria certezza. La stessa scrittura della sentenza, anche se poi destinata ad essere letta in udienza, è prescrizione introdotta anche per evitare la precipitazione e, con l'occasione del tempo necessario alla scrittura materiale del testo, favorire la ponderata valutazione di tutti gli elementi<sup>63</sup>.

La posizione seduta del giudice dice anche la imparzialità della giustizia, che ascolta prima di intervenire:

Il giudice [...] resta seduto, ascolta, raccoglie pareri, riflette, la sua gestualità è più discreta, meno spettacolare: ecco la magistratura giudicante, detta – ancora una volta non a caso – assise. L'immagine di un individuo in piedi evoca un'attitudine più aggressiva e, del resto, l'avvocato si alzerà a sua volta per

<sup>61</sup> S. Scaccia, *Tractatus de sententia et re iudicata* (cf. nt. 2), 233, glossa 8, 10-15.

<sup>62</sup> Da qui probabilmente nacque la prassi di menzionare «pro Tribunali sedentes» nel dispositivo, ancorché la dottrina ritenesse di poter presumere che la sentenza era data «pro Tribunali sedentes» quando la menzione era omessa, in quanto contenuta nella clausola finale «lecta, lata, etc» (cf. *ibidem*, 480, glossa 17, 4).

<sup>63</sup> «[...] il tempo della emissione della sentenza, che il giudice non deve proferire immediatamente, ma dopo aver deciso (*deliberatione praehabita*) e dopo da sé (*apud se*) aver steso per iscritto per esteso e corretta (*formatam et emendatam*) la sentenza e così averla letta alla parti utilizzando lo stesso testo scritto [...]» (*Der Ordo Iudiciorum des Martinus de Fano*, Aalen 1962, 16). Analogamente *Die Summa Minorum des Magister Arnulphus*, Aalen 1962, 45, 46.

replicare. Un uomo seduto ispira, al contrario, tranquillità, serenità, compostezza: ci si leva in piedi per affrontare qualcuno, ci si accomoda per rendersi disponibili al confronto. Il senso comune ci suggerisce che un individuo aggressivo, disposto ad accomodarsi, è già più pronto a miti consigli<sup>64</sup>.

Nel diritto vigente la posizione seduta del giudice potrebbe essere declinata in varie forme. Nel regolamento del tribunale (cf. can. 1602 § 3), per esempio, sarebbe opportuno si prescriva che il giudice proceda all'esame giudiziale seduto e non, per esempio, passeggiando per l'aula<sup>65</sup>; l'organizzazione delle sessioni di giudizio nel caso di tribunale collegiale, per proporre un altro esempio, dovrebbe favorire quanto più possibile la presenza dei singoli giudici e la non affrettata discussione tra i medesimi sulla decisione giudiziale da prendere.

## 5. Conclusione

La locuzione «pro tribunali sedentes» era forse troppo arcaica perché il significato non slittasse verso l'idea di «prospiciente/davanti al tribunale», come se fosse il più comune «ante tribunal» o «in tribunali»<sup>66</sup>, oppure verso l'idea della rappresentanza, come se chi sedeva stesse «al posto del tribunale» e «facesse le veci del tribunale». Quest'ultimo significato può essere considerato una continuazione di quello arcaico dell'espressione.

Ciononostante pare opportuno che l'espressione «pro tribunali sedens», per il giudice unico, o «pro tribunali sedentes», nel caso del collegio di giudici, si conservi nel linguaggio canonico giudiziario attuale e nel suo significato originario e proprio. Essa sta ad indicare il legame con il diritto romano, la intrinseca necessità di pubblicità che l'attività giudiziale richiede e i tempi necessari del giudicare. E nella temperie attuale non appare un richiamo inutile.

<sup>64</sup> A. Garapon, *Del giudicare* (cf. nt. 56), 103-104.

<sup>65</sup> La Segnatura Apostolica riceve talvolta lamentele circa atteggiamenti dei ministri del tribunale non consoni con la dignità dell'ufficio.

<sup>66</sup> Cf., per esempio, Beda, *De orthographia, ad vocem*. Cf. pure Id., *Retractatio in Actus Apostolorum*, ad cap. 12.

### Abstract

L'articolo intende rendere conto di una tradizionale e comune clausola con la quale si introduce il dispositivo delle sentenze canoniche, considerandone l'ascendenza nel diritto romano, la recezione nel diritto canonico fino al Codice pio-benedettino e alla modificazione subita nel Codice vigente. Sul versante più sostanziale si trae dalla clausola una duplice conseguenza: il formalismo processuale, che distingue l'attività e l'atto processuali da altri interventi, e la posizione del giudice, terzo *super partes*.

*The article analyzes a common traditional phrase which, in canonical sentences, introduces the disposition; it considers also its origins deriving from Roman Law, its reception in canon law up till the Pius-Benedictine Code and the modification which it underwent till the present Code. On a more substantial side, two consequences are drawn from this clause: procedural formalism, which distinguishes the procedural activity and the act from other interventions, and the judge's position, being that of a third element above the parties.*

